

**N. 04010/2015 REG.PROV.CAU.
N. 06989/2015 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6989 del 2015, proposto da:

Milliwatt S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Bucello, Simona Viola, Paolo Esposito, Simone Di Tommaso, con domicilio eletto presso Simone Di Tommaso in Roma, Via Flaminia, 135;

contro

Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Maria Esposito, con domicilio eletto presso Gianluca Maria Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia 11;
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Corsaglia Energie Srl;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III

TER n. 02262/2015, resa tra le parti, concernente verifica documentale per conclusione procedimento dell'attività di controllo per l'impianto idroelettrico

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2015 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Viola Simona e Esposito Gianluca Maria;

Ritenuto che

la vicenda presenta caratteri (indicazione nella richiesta di iscrizione al registro - a seguito di un affermato errore materiale - della data della sottoscrizione del disciplinare in luogo di quella del rilascio della concessione; carattere solo formale dell'errore, privo - in tesi - di concreta incidenza; contestata proporzionalità del provvedimento impugnato) che ne sollecitano un approfondimento nel merito in tempi brevi, anche per gli effetti che la decadenza dagli incentivi può proporre sull'equilibrio economico della società appellante;

a questi limitati fini l'appello cautelare può essere accolto;

il T.A.R. provvederà a fissare con priorità l'udienza pubblica di discussione;

apprezzate le circostanze, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6989/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nel senso di ordinare che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)